

Dott. Carlo Agosta  
Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo  
Dott.ssa Chiara Valente  
Dott.ssa Stefania Neirotti

*Torino, lì 25 gennaio 2010*

**Circolare n. 4/2010**

OGGETTO: *Legge finanziaria 2010 (L. 23-12-2009 n. 191) – Altre novità per l'anno 2010*

FINANZIARIA 2010

La L. 23.12.2009 n. 191 costituisce la legge Finanziaria per il 2010, entrata in vigore l'1/1/2010.

La presente informativa intende fornire una sintesi delle novità di maggior rilievo contenute nella legge Finanziaria 2010.

*Proroga della detrazione Irpef 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio*

È stata prorogata fino al 31/12/2012 la detraibilità Irpef del 36% delle spese sostenute:

- per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione eseguiti su immobili abitativi (nel limite di 48.000 euro per ciascuna unità);
- per l'acquisto di immobili abitativi e relative pertinenze facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese edili, a condizione che l'intervento di recupero sia ultimato entro il 31/12/2012 e che l'atto di acquisto sia stipulato entro il 30/6/2013.

*Proroga a regime Iva 10% sulle manutenzioni edilizie*

La Finanziaria ha reso definitiva l'agevolazione che prevede l'applicazione dell'Iva con aliquota ridotta al 10% alla prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione edilizia (ordinaria e straordinaria) eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.



Ricordiamo che l'agevolazione non si applica alle prestazioni rese da professionisti (architetti, geometri, ingegneri, ecc.) e nell'ambito dei contratti di subappalto; si applica, invece, ai beni finiti, alle materie prime e ai semilavorati utilizzati per la realizzazione dell'intervento di recupero, se forniti dal soggetto che esegue l'intervento. Fanno eccezione i cosiddetti "beni significativi" (ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza) per i quali l'aliquota ridotta 10% si applica secondo le seguenti metodologie:

- Il valore dei beni significativi è inferiore o pari al 50% dell'imponibile totale della prestazione:

Valore complessivo della prestazione (manodopera + beni significativi)	2.000
--	-------

Valore beni significativi (< o uguale 50% totale della prestazione)	500
---	-----

L'intera prestazione (manodopera + beni significativi) è assoggettata ad Iva 10%

- Il valore dei beni significativi è superiore al 50% dell'imponibile totale della prestazione:

Valore complessivo della prestazione (manodopera + beni significativi)	2.000
--	-------

Valore beni significativi (> 50% totale della prestazione)	1.400
--	-------

Manodopera	600
------------	-----

Il valore della prestazione è assoggettata ad Iva come segue:

Prestazione soggetta ad aliquota 10%

(manodopera + valore beni determinato a forfait pari alla manodopera)	1.200
---	-------

Prestazione soggetta ad aliquota 20% (valore residuo)	800
---	-----

#### *Riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni*

È disposta la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili, da utilizzare ai fini della tassazione delle relative plusvalenze in caso di futura cessione a titolo oneroso.

L'agevolazione è applicabile ai terreni e alle partecipazioni posseduti all'1/1/2010 da soggetti che non operano in regime d'impresa (persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali e soggetti non residenti, per i beni non riferibili a stabili organizzazioni).

Sul maggior valore rivalutato, derivante da apposita perizia di stima redatta ed asseverata entro il 31/10/2010, deve essere versata un'imposta sostitutiva nella misura del:

- 4% per le partecipazioni qualificate ed i terreni;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

L'imposta può essere versata, mediante il modello F24, in unica soluzione, entro il 31/10/2010 oppure fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla stessa data.



I contribuenti che intendono procedere alla nuova rivalutazione in riferimento a terreni e/o partecipazioni già rivalutati nel 2008 potranno chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva, a suo tempo versata, entro 48 mesi dalla data del "vecchio" versamento (30/6/2008, poi prorogato al 31/10/2008); non è prevista la possibilità di compensazione in F24. In caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva, le rate della rivalutazione precedente non ancora scadute non sono più dovute.

#### *Detassazione dei premi produttività*

È stata prorogata per il 2010 la tassazione agevolata delle remunerazioni legate ai risultati aziendali e all'incremento della produttività del lavoro (premi ed incentivi, sono esclusi gli straordinari), con imposta sostitutiva del 10% dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali.

L'agevolazione si applica ai soli dipendenti del settore privato che hanno avuto nel 2009 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro, su un importo massimo dei premi erogati di 6.000 euro.

#### ALTRE NOVITA' PER L'ANNO 2010

##### *Proroga "scudo fiscale"*

È prorogato lo "scudo fiscale" chiusosi il 15 dicembre secondo le seguenti nuove scadenze:

- dal 16/12/2009 al 28/2/2010, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 6%;
- dal 1/3/2010 al 30/4/2010, con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 7%.

Inoltre, è previsto il (quasi) raddoppio del termine per gli accertamenti fiscali dei capitali esteri, da 5 anni (dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi più quattro) a 9 anni.

##### *Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica (55%)*

È stato introdotto un ulteriore adempimento (rispetto all'invio della documentazione tecnica all'ENEA) a carico di coloro che intendono usufruire della detrazione Ires/Irpef del 55% per il cosiddetto risparmio energetico.

In particolare, per le spese sostenute a partire dal 2009 i soggetti interessati dovranno inviare in via telematica un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, al fine di comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta deve essere presentato un modello per ciascun periodo, mentre non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta.



La comunicazione deve essere effettuata entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio; la prima scadenza è, quindi fissata, per il 31/3/2010.

#### *Aumento contributi INPS Gestione Separata*

Dall'1/1/2010 aumentano dell'1% i contributi INPS Gestione Separata (collaboratori, anche a progetto, ed amministratori di società), limitatamente ai soggetti senza altra copertura previdenziale: la nuova aliquota è pari al 26,72%.

Resta invariata l'aliquota del 17% per i soggetti già titolari di pensione diretta o iscritti ad altra copertura previdenziale obbligatoria.

Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno: per il 2009 era 91.507,00 euro, quello per il 2010 non è ancora stato fissato.

#### *Omaggi (cenni)*

Nelle tabelle che seguono illustriamo un riepilogo della disciplina fiscale degli omaggi, già oggetto di svariati interventi normativi.

#### *Omaggi a terzi*

<b>Imposte dirette</b>	<b>Imprese</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
Omaggi inferiori a 50 euro	spese deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono sostenute	
Omaggi superiori a 50 euro	spese deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenute, nei seguenti limiti: - 1,3% per ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; - 0,5% per ricavi e altri proventi che eccedono 10 milioni e fino a 50 milioni di euro; - 0,1% per ricavi e altri proventi che eccedono 50 milioni di euro.	deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta, indipendentemente dal valore del singolo omaggio.

<b>Iva</b>	<b>Acquisto da parte dell'impresa</b>	<b>Cessione gratuita a terzi</b>
Beni oggetto dell'attività dell'impresa	Iva detraibile	Imponibile IVA (1)
Beni non oggetto dell'attività dell'impresa di valore inferiore a 25,82 euro	Iva detraibile	Fuori campo Iva
Beni non oggetto dell'attività dell'impresa di valore superiore a 25,82 euro	Iva indetraibile	

*Omaggi a dipendenti*

<b>Imposte dirette</b>	
Imprese e lavoratori autonomi	spese interamente deducibili, salvo che si tratti di spese ricreative (es. brindisi augurali e pranzi sociali), deducibili entro il limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Dipendenti	non costituiscono redditi imponibili se si tratta di omaggi: - effettuati in occasione di ricorrenze o festività relative all'azienda e/o ai dipendenti; - rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti; - di valore complessivo annuo per dipendente non superiore a € 258,23.

<b>Iva</b>	<b>Acquisto da parte dell'impresa</b>	<b>Cessione gratuita ai dipendenti</b>
Beni oggetto attività impresa	Iva detraibile	Imponibile IVA (1)
Beni non oggetto attività impresa	Iva indetraibile	Fuori campo Iva

(1) La successiva cessione gratuita deve essere assoggettata a Iva, secondo le seguenti modalità alternative:

- emissione di una fattura per ogni singola operazione;
- emissione di autofattura, singola per ciascuna cessione o globale per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
- annotazione giornaliera nel registro degli omaggi, preventivamente numerato, con l'indicazione del cessionario, del valore del bene, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

**Studio Associato Agosta**